

I Limiti delle Competenze Professionali del Geometra

**Circolare a firma del Presidente dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Pisa sulle competenze professionali dei tecnici diplomati nell'edilizia Prot.1264/2004
Pisa, 30 luglio 2004**

Ai Signori Sindaci
Ai Tecnici degli Uffici Tecnici
Agli Assessori All'Edilizia ed Urbanistica
Ai Colleghi degli Enti Locali ed Amministrazioni pubbliche
Loro Sedi

Oggetto: Competenze professionali (architetto e geometra o perito edile).

Egregi Signor Sindaci, Gentili Tecnici degli Uffici comunali, questo Consiglio dell'Ordine, in adempimento ai suoi compiti istituzionali, ribadisce la grande importanza del rispetto delle competenze professionali acquisite, a partire dalla completezza del corso di studi e dall'acquisizione dell'Esame di Stato o abilitazione all'esercizio della professione. La preparazione disciplinare di tecnici che intervengono, in qualsiasi modo, sul territorio, modificandolo in maniera permanente, (come del resto è stato, ancora una volta, recentemente ribadito dalla Magistratura amministrativa, con sentenza n. 254/99), va garantita innanzitutto da parte della Pubblica Amministrazione a tutela del comune interesse, della pubblica incolumità, della salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale: beni al di sopra delle parti e delle categorie. Questo Consiglio rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento invia i più cordiali saluti,

IL PRESIDENTE
(Dott. Arch. Giuliano Colombini)

LIMITI COMPETENZE DEL TECNICO DIPLOMATO NEL CAMPO DELLE OPERE CIVILI

Fonti Normative

La fonte normativa da cui discende l'ordinamento professionale che disciplina le competenze del geometra è la seguente:

- a) il R.D. 11 febbraio 1929 n.274 Regolamento per la professione del Geometra
- b) 16.11.1939 n. 2229 Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato
- c) Legge 02.03.1949 n.144 Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri
- d) Legge 05.11.1971 n. 1086 Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale precompresso e per le strutture metalliche il tutto integrato da una vasta giurisprudenza nonché dal documento emanato dalla Commissione Interministeriale per l'esame dei limiti di competenza dei Geometri Ministero di Grazia e Giustizia Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni Ufficio VII.

Competenze dei Geometri e dei periti edili

In base alla normativa vigente compete al geometra:

- Progettazione, direzione dei lavori, calcolo e collaudo di costruzioni rurali ed edifici per uso industrie agricole di limitata importanza
- Progettazione, direzione dei lavori, calcolo e collaudo di modeste costruzioni civili compresa la progettazione degli impianti idrosanitari, di fognatura interna all'edificio, elettrici, di riscaldamento (con potenzialità inferiore a 30.000 Kcalh) e di tutti gli altri impianti interni ed al servizio della costruzione progettata
- Progettazione e direzione dei lavori delle strade per la viabilità rurale ed interpodereale, strade di lottizzazione (facenti parte di progetto di lottizzazione redatto da tecnico laureato), strade di cantiere
- Operazioni topografiche, fotogrammetriche e cartografiche
- Operazioni catastali

Esulano dal campo professionale

Per modesta costruzione di competenza del tecnico diplomato è da intendersi quella costruzione che prescindere dalle sue dimensioni comporti un limitato impegno progettuale. Fermo restando che il semplice parametro dimensionale non può essere esaustivo delle problematiche, si ritiene comunque che oltrepassino i limiti della modesta costruzione gli edifici civili che superano una o più delle seguenti condizioni:

- edifici singoli di volumetria superiore a mc. 1200;**
- edifici singoli costituiti da più di 6 unità immobiliari o da più di 2 piani fuori terra;**
- edifici costituiti dalla ripetizioni di moduli elementari, quando comportino volumetrie superiori a complessivi mc. 2400 o siano costituite da oltre 8 unità immobiliari.**

Si ritengono assimilabili alle opere civili le piccole costruzioni artigianali di 1 piano fuori terra con superficie non superiore a mq. 1000

Sono inoltre escluse :

- Tutte le categorie di interventi su edifici ed aree già indicate escluse dalle competenze degli ingegneri in quanto di interesse storico- ambientale**
- Sono escluse le opere non civili ovvero:**
 - Progettazione, direzione dei lavori, calcolo e collaudo di costruzioni con struttura di qualsiasi tipo, a destinazione**
 - industriale**
 - funerari**
 - di culto**

-terziaria in genere

-opere pubbliche in genere

-Progettazione e direzione dei lavori di interventi di natura urbanistica a qualsiasi livello

-Piani territoriali

-Piani regolatori

-Piani particolareggiati

-Piani di recupero

-Piani di lottizzazione

-Piani paesaggistici

Nelle attività sopraelencate il geometra può partecipare, per le operazioni tecniche di sua competenza e dietro esplicita dichiarazione del suo contributo, collaborando con figure tecniche di altre categorie professionali competenti ed incaricate del progetto generale.

Comportamento dell'architetto membro di commissioni tecnico – consultive

L'Architetto – commissario edilizio svolge funzioni di organo consultivo del Sindaco e tra i suoi compiti, vi è la vigilanza circa le competenze professionali, funzione peraltro molto delicata poiché in presenza di esercizio abusivo della professione (art. 348 C.P.) oltre alle conseguenze penali per chi ha commesso il fatto, tutti gli atti amministrativi rilasciati dagli enti preposti sono illegittimi e quindi inefficaci, rimanendo comunque da valutare le eventuali responsabilità civili **tutto ciò visto e considerato** il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della prov. di Pisa approva il presente documento invitando, a partire dalla data odierna, tutti gli iscritti a qualsiasi titolo appartenenti a commissioni tecniche edilizie od urbanistiche **ad uniformarsi, ad applicare ed a far applicare** le seguenti direttive in merito alla valutazione ed interpretazione giuridica delle norme vigenti in materia di limitazione delle competenze professionali delle diverse categorie tecniche.

In caso l'Architetto – commissario rilevasse la sussistenza di alcuni dei motivi di incompetenza professionale sopra riportati dovrà emettere il seguente parere da far mettere a verbale:

Si esprime parere contrario all'approvazione della pratica, in quanto le opere in oggetto non rientrano nella sfera delle competenze professionali del tecnico progettista a norma del vigente regolamento della professione di geometra R.D. 11.02.1929 n. 274 (ovvero : di ingegnere ed architetto R.D. 23.10.1925 n.2537).

Nel caso la pratica dovesse essere approvata, nonostante il parere contrario dell'Architetto commissario dovrà far mettere a verbale la seguente richiesta:

Si richiede l'emissione, da parte del Sindaco, di parere motivato in ordine alla valutazione dei requisiti tecnici, qualitativi e quantitativi considerati a giustificazione della legittimità del rilascio dell'atto amministrativo di approvazione, in ordine alla presunta sussistenza della competenza

professionale del tecnico firmatario del progetto.

Inoltre ogni caso rilevato dovrà essere tempestivamente comunicato al Presidente dell'Ordine degli Architetti che, accertata la violazione, provvederà a promuovere tutte le azioni giuridiche e legali atte a tutelare la figura professionale dell'architetto ed i pubblici interessi di cui la categoria è responsabile.

Si ricorda che la non osservanza della presente deliberazione da parte degli iscritti – commissari si configura come violazione delle norme deontologiche.

Commissione Ministeriale per l'Esame dei Limiti di Competenza dei Geometri

istituita con D.D.M.M. 10/04/1985 e 12/12/1987

Direzione Generale degli Affari e delle Libere Professioni, Ufficio VII°

- Limiti di competenza dei Geometri -

Art. 1 Edifici

1. Sono di competenza del Geometra il progetto e la direzione dei lavori di edifici di nuova costruzione ivi compresa la progettazione e la direzione dei lavori degli impianti idrosanitari delle fognature interne all'edificio, degli impianti elettrici esclusivamente nell'ambito degli impianti di illuminazione salvo diverse disposizioni di legge, e degli impianti di riscaldamento di tipo autonomo con potenzialità inferiore alle 30.000 kcalh, impianti tutti interni ed al servizio delle sole costruzioni progettate nei limiti della competenza, quando gli edifici abbiano le seguenti caratteristiche:

a) L'edificio sia a struttura portante verticale in muratura.

b) L'edificio sia costituito da non più di tre piani (nelle zone sismiche da non più di due piani) compreso l'eventuale piano interrato e/o seminterrato).

c) L'edificio non superi l'altezza totale di ml. 12,00 (nelle zone sismiche non superi l'altezza di ml. 7,30) misurata dal calpestio del piano più basso all'estradosso della copertura o alla sua ordinata media.

d) Il volume complessivo (compreso l'eventuale piano entro terra) sia inferiore a mc. 3.000 (nelle zone sismiche sia inferiore a mc. 2.000). Il volume dell'edificio viene determinato a partire dal calpestio del piano più basso all'estradosso della copertura includendovi portici, soffitte, sottotetti, volumi tecnici, ed accessori realizzati in aderenza.

2. Sono esclusi dalla competenza del Geometra il la direzione dei lavori di edifici industriali, funerari, di culto, e di quelli che comunque dovessero sorgere in centri storici, ed in zone di interesse storico od artistico determinate da norme e vincoli di leggi statali, regionali di regolamento comunale.

3. Sono di competenza del Geometra il progetto e la direzione dei lavori della sopraelevazione di fabbricati esistenti alle seguenti condizioni:

a) La cubatura complessiva dell'edificio, quale risulterà dopo l'intervento, non superi il volume come fissato nel comma n.1 del presente articolo.

b) L'edificio abbia tutte le caratteristiche di cui al comma n.1 del presente articolo con le esclusioni contemplate al comma n.2, del presente articolo, con esclusione pure degli edifici vincolati a norme di legge o di regolamento.

4. Sono di competenza del Geometra nei limiti volumetrici di cui all'art.1/d ed indipendentemente dal tipo strutturale gli Interventi sugli edifici esistenti o su porzioni di edifici abitativi esistenti compresi i relativi impianti interni nelle sole abitazioni come specificato nel comma n.1 del presente articolo, alle seguenti condizioni:

a) Che non vengano effettuati interventi sulle strutture portanti o su singoli elementi di essa.

b) Che l'edificio non sia vincolato a norma di legge o di regolamento.

Art. 2 Operazioni ed interventi nel territorio

1. Sono di competenza del Geometra (incluse le valutazioni, stime, pareri e perizie):

a) Le operazioni topografiche , fotogrammetriche e cartografiche, incluse le operazioni di divisione di lotti dei terreni e di frazionamento.

b) Le operazioni catastali.

c) La misura e la contabilità dei lavori di opere civili e dei relativi impianti.

d) Le mansioni di direttore di cantiere, con esclusione dei cantieri per la realizzazione di opere di ingegneria includenti strutture portanti complesse (dighe, ponti, gallerie, ecc.).

e) il progetto e la direzione dei lavori:

– delle strade per la viabilità rurale ed interpodereale,

- delle strade di lottizzazione facenti parte di progetto di lottizzazione redatto da architetto od ingegnere,

- delle strade a servizio dei cantieri,

– di alcune opere di sistemazione superficiale dei terreni quali giardini, recinzioni, campi da gioco non soggetti ad omologazione, ed altri analoghi interventi.

2. Sono escluse, in particolare, dalla competenza del Geometra la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo e la valutazione, fatte salve le operazioni di misura e contabilità dei lavori, dalle seguenti operazioni tecniche:

a) delle strade e delle operazioni tecniche elencate nell'art. 2 comma 1 sub e) quando detti interventi comportino verifiche di stabilità del terreno o dell'opera medesima o di parte di essa,

b) di ponti, muri di sostegno in c.a., nonché di muri di sostegno a gravità (questi ultimi se hanno altezza superiore a mI. 2,50 comprese le fondazioni)

- c) di qualunque reticolo viario, fognario, idraulico, elettrico, di trasporto e distribuzione dei fluidi.
- d) di piani territoriali (regionali, provinciali, comprensoriali) di piani regolatori (generali, comunali od intercomunali), di piani attuativi particolareggiati o previsti da leggi speciali, di piani di lottizzazione e paesaggistici, di lottizzazione, ecc.
- e) di impianti idraulici (acquedotti, fognature, bonifiche, irrigazione ecc.), di impianti di depurazione e di impianti nel territorio in genere,
- f) degli interventi a sistemazione o a difesa del territorio (sponde e spiagge, alvei di fiumi e torrenti, opere portuali ecc.).
- g) degli impianti tecnologici: riscaldamento, condizionamento, elettrico, di sollevamento, ecc.) salvo quanto previsto nell'art. n.1 quale progettazione e direzione dei lavori.

Art. 3 Valutazioni

Sono di competenza del Geometra le valutazioni (stime, perizie, pareri) relative a beni immobili urbani e rurali nel limite delle competenze di cui all'art.1 indipendentemente dal tipo strutturale, o a porzioni di fabbricati contenute nei limiti volumetrici di cui all'art.1/d, con esclusione di quelle relative a:

- a) ad aziende agrarie o di altri tipo per le quali occorrono procedimenti analitici per la stima dei prodotti, di spese, di redditi, e di benefici,
- b) alla stabilità di strutture portanti o di parte di esse, fatte salve le competenze permesse dall'art.1 oppure relative a macchinari per l'artigianato, l'industria e l'agricoltura,
- c) agli impianti tecnologici non previsti di competenza del geometra nella presente legge,
- d) ad edifici od altre parti degli stessi classificati di interesse storico o artistico od ambientale in base a norme di legge statale, regionale e di regolamento comunale.

Art. 4 Collaudi tecnico amministrativi

1. E' di competenza del Geometra il collaudo tecnico – amministrativo di tutte le opere ed interventi definiti di sua competenza negli articoli che precedono, con esclusione del collaudo di stabilità di qualunque tipo di struttura portante o di parte di essa e del collaudo degli impianti di cui all'art.1.

2. Per l'affidamento dell'incarico di cui al comma n.1 del presente articolo è condizione indispensabile che il Geometra sia iscritto all'Albo da almeno cinque anni.

Art. 5 Strutture

1. Sono di competenza del Geometra la calcolazione delle strutture murarie per gli edifici di nuova costruzione o per le sopraelevazioni nei limiti di cui all'art.1, e di elementi strutturali di diversa natura inseriti nella struttura muraria.

2. Sono in particolare escluse dalla competenza del Geometra il progetto, la direzione dei lavori ed il collaudo di:

- a) strutture, per qualsiasi tipologia, in metallo, c.a., c.a. precompresso, di tipo misto ed in legno.
- b) strutture in muratura in edifici che abbiano caratteristiche diverse , altezze, o cubature superiori a quelle di competenza di cui all'art.1 commi 1 e 2.

Art. 6 Sono fatte salve le attribuzioni previste dalle leggi per altri professionisti nelle materie disciplinate negli articoli che precedono.

Le Nuove sentenze della cassazione ad oggi aggiornate vincolano ancora di piu' le competenze dei geometri sulla progettazione e direzione lavori in edilizia residenziale, anche in virtu' delle zone sismiche ormai istituite su tutto il territorio nazionale.